

# Nuove proroghe per il divieto di licenziamento

Con il DL "Sostegni" il termine del divieto viene differito a seconda degli ammortizzatori sociali a disposizione dell'azienda

/ Luca NEGRINI

L'art. 8 del DL "Sostegni" ha ulteriormente posticipato la scadenza del divieto di procedere con licenziamenti per motivi economici, destinato altrimenti a scadere il prossimo 31 marzo.

Anche questa volta al blocco dei licenziamenti si accompagna un corrispondente periodo in cui è possibile fruire degli **ammortizzatori sociali** per COVID-19, ma con un regime differenziato a seconda del tipo di cassa integrazione che spetta alle aziende, per cui si può parlare non di una, ma di due diverse proroghe del divieto. Per entrambe le proroghe valgono, poi, le eccezioni al blocco dei licenziamenti già previste nella precedente legislazione e riproposte in questa sede in modo immutato.

Una prima proroga, generalizzata, è stabilita dal comma 9 dell'art. 8 fino al **30 giugno 2021** e vale, come nel passato, per tutte le categorie di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, che fino a quella data non potranno avviare nuove procedure di licenziamento collettivo e non potranno recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66. Restano, inoltre, sospese fino alla fine di giugno le procedure di **licenziamento collettivo** avviate dopo il 23 febbraio 2020, così come le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66. Questa proroga è l'unica che si applica ai datori di lavoro **dell'industria e dell'edilizia** che possono fruire della cassa integrazione ordinaria (CIGO). Di conseguenza, per queste categorie di datori di lavoro il 30 giugno, salvo ulteriori proroghe, verrà definitivamente meno quel divieto di licenziamenti per motivi economici introdotto a marzo del 2020, all'inizio della pandemia provocata dal virus SARS-CoV-2.

Fino a quella data potranno fruire di ulteriori tredici settimane di CIGO con causale "emergenza COVID-19", che il primo comma dell'art. 8 del Decreto Sostegni prevede possano essere richieste nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020, senza che sia dovuto dall'azienda alcun contributo addizionale.

La seconda proroga, stabilita dal comma 10 dell'art. 8 del nuovo decreto, riguarda invece solo i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la CIGO, posso fruire degli altri ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 per fare fronte all'emergenza sanitaria e quindi dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa inte-

grazione in deroga, nonché nel settore agricolo della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).

Per questi datori di lavoro è previsto che il divieto perduri fino al **31 ottobre 2021** e, correlativamente, è loro concessa una maggior durata dei trattamenti di integrazione salariale per COVID-19. In particolare, il comma 2 dell'art. 8 prevede 28 settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021, mentre per gli operai agricoli il comma 8 prevede un massimo di 120 giorni, da fruire nell'arco del medesimo periodo.

Questo secondo periodo di divieto, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è previsto dal comma 10 a carico dei "datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8". Nella Relazione illustrativa, che accompagna il testo del DL "Sostegni", è detto che il divieto di cui al comma 10 vale "per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19" e "per l'intero periodo di fruizione". La relazione aggiunge, a maggior chiarimento, che a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione di tali trattamenti, per cui resta preclusa la possibilità di presentare una domanda relativa agli stessi se si sono avviate procedure di licenziamento.

La Relazione illustrativa non sembra lasciare dubbi che nelle intenzioni del legislatore il secondo periodo di divieto, da luglio ad ottobre, sia ancorato alla **concreta fruizione** degli speciali ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020. Di conseguenza, dopo il 30 giugno potrebbero procedere con licenziamenti per motivi economici non solo le aziende cui si applica la CIGO, ma anche gli altri datori di lavoro, destinatari di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga e della CISOA per il settore agricolo, qualora rinuncino a fruire di tali ammortizzatori sociali per la maggior durata prevista dai commi 2 e 8 dell'art. 8 del decreto. Il testo del comma 10, però, parla di datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 e non, come avrebbe potuto, di datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti previsti da tali commi, per cui resta il dubbio che la preclusione della possibilità di procedere con licenziamenti per motivi economici dipenda dalla **astratta possibilità** di fruire di tali trattamenti e non dal loro concreto utilizzo, riproponendo così una questione interpretativa che si era già posta in relazione alle norme sul divieto di licenziamento previste nel DL 104/2020.